



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 119/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 21 ottobre 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto

dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista le relazioni sul rendiconto degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di BORGO VERCELLI (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

udito il Sindaco intervenuto;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcarì

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie

di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame dei questionari relativi al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018 redatti a cura dell'organo di revisione del Comune di Borgo Vercelli (VC), emergevano una serie di criticità, formalmente segnalate all'Ente con apposite note istruttorie, relativamente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 il Comune di Borgo Vercelli ha riscontrato le due richieste istruttorie (la prima in data 08/08/2019 alla quale l'ente ha fornito risposta con nota prot. 5947 del 25.10.2019, la seconda integrazione istruttoria prot. n. 255 del 10.01.2020 alla quale l'ente ha risposto in data 21.2.20 prot. 2245 e ss.). Successivamente in seguito ad un incontro richiesto dal Sindaco e tenuto in data 5.03.2020 presso questa Sezione Regionale di controllo, lo stesso Sindaco si era impegnato ad inviare una relazione integrativa che a tutt'oggi non risulta prodotta, seppur sollecitata a più riprese.

In particolare si segnalava:

- Il risultato di amministrazione 2017 non coincidente con i dati presenti sulla BDAP, la mancata coincidenza del FPV in parte entrata del rendiconto 2017 rispetto al FPV parte spesa al 31.12.2016;
- La mancata valorizzazione nel 2017 del FPV dalla quale emergeva anche il mancato recupero della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario;
- Il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2017 degli arretrati contrattuali;
- I residui passivi, l'indicatore di tempestività di pagamenti e i parametri di deficitarietà strutturale superati sia nel 2017 che nel 2018;
- L'anticipazione di tesoreria contratta sia nel 2016 che nel 2017;
- I residui attivi, la difficoltà di riscossione e la congruità del FCDE sia nel 2017 che nel 2018;

- Il mancato accantonamento al fondo contenzioso o in altro fondo passività potenziali nel 2018;
- Gli organismi partecipati e la mancata conciliazione dei rapporti debiti e crediti;
- Il superamento di un parametro di deficitarietà strutturale sia nel 2017 che nel 2018

Il Comune rispondeva parzialmente per il 2017 mentre nessuna risposta veniva fornita sul 2018 relativamente alle criticità segnalate e pertanto la Sezione ha deferito formalmente l'Ente per l'udienza del 21 ottobre, richiamando tutta le precedenti istruttorie svolte e soffermandosi sulle principali criticità riepilogate in una scheda di sintesi unita al deferimento, invitando l'ente a presentare deduzioni e osservazioni, entro il 12 ottobre.

Sono pervenute in data 20.10.2020 delle controdeduzioni parziali che non sono in grado di consentire il superamento delle criticità segnalate, come sarà più diffusamente esplicitato nel prosieguo.

All'udienza del 21 ottobre partecipava il Sindaco del Comune che in merito alle criticità segnalate argomentava che le stesse sono da attribuire alla carenza di personale dell'ente.

All'esito di tale articolata istruttoria, si illustrano per punti le principali criticità concernenti il rendiconto 2017 e il rendiconto 2018.

Si premette che il comune di Borgo Vercelli nel passaggio alla nuova contabilità armonizzata ed a seguito del riaccertamento straordinario dei residui presentava un disavanzo pari ad euro 454.440,99 (cfr. delibera di G.C. nr. 20 del 29/04/2015 e Decreto del Commissario Prefettizio n.14 del 30 settembre 2015). Con il Decreto del Commissario Prefettizio n. 7 del 30 settembre 2015 il Comune stabiliva di ripianare il disavanzo straordinario in 30 annualità, determinando in euro 15.148,03 l'importo del recupero annuale da applicarsi al bilancio di previsione di ciascun esercizio dal 2015 al 2044. Col medesimo decreto l'Ente si riservava, altresì, la possibilità, in sede di verifica del ripiano all'approvazione del conto consuntivo 2015 e degli esercizi successivi, di anticipare il recupero parziale o totale delle restanti quote in presenza di adeguate disponibilità finanziarie. Dall'analisi dei dati contabili relativi ai rendiconti 2015 e 2016, in possesso

della Sezione e dalle verifiche effettuate sulla BDAP, effettivamente risulta il recupero di una quota maggiore di disavanzo rispetto a quella programmata. Al 31/12/2015, infatti l'Ente accertava un disavanzo "di parte disponibile" di euro 66.458,64 ed alla fine del 2016, un risultato negativo, sempre di parte "E" per euro 30.719,80.

Ciò premesso dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2017 e 2018, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Borgo Vercelli (VC) sono emerse alcune criticità.

1. Risultato di amministrazione 2017- BDAP

Dai dati comunicati dall'Ente su BDAP e dall'incrocio dei dati di cui alla richiamata relazione e quelli inseriti dall'Ente in BDAP e comunicati alla banca dati della Finanza Locale sono emerse incongruenze in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione 2017 come di seguito illustrato.

Inoltre dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2018, il risultato di amministrazione risultava pari ad euro 263.178,64 che al netto degli accantonamenti e vincoli diventava negativo per euro 16.047,88, come rappresentato nei prospetti sotto riportati:

Risultato di amministrazione Anno 2017	Gestione 2017
Fondo cassa al 1 gennaio	352.338,70
Riscossioni	1.606.255,21
Pagamenti	1.868.410,94
Saldo di cassa al 31 dicembre	90.182,97
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	90.182,97
Residui attivi	886.751,02
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	713.755,35
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	263.178,64

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	278.185,52
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	278.185,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.041,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.041,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	-16.047,88

Tuttavia dall'esame dei prospetti estratti da Finanza locale e di seguito riportati emerge un diverso risultato di amministrazione pari ad euro 248.178,64 che al netto degli accantonamenti e vincoli diviene negativo per euro 31.047,88:

QUADRO 14 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

VOCI	GESTIONE / Residui	GESTIONE / Competenza	GESTIONE / Totale
Fondo cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	352.338,70
RISCOSSIONI (+)	318.056,56	1.288.198,65	1.606.255,21
PAGAMENTI (-)	679.717,15	1.188.693,79	1.868.410,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	0,00	0,00	90.182,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	0,00	0,00	90.182,97
RESIDUI ATTIVI (+)	285.873,07	600.877,95	886.751,02
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	107.509,19	606.246,16	713.755,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)	0,00	0,00	15.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=)	0,00	0,00	248.178,64

QUADRO 14 - COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017:

VOCI	GESTIONE / Totale
Parte accantonata (2) - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (3)	278.185,52
Parte accantonata (2) - Fondo contenzioso	0,00
Parte accantonata (2) - Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Parte accantonata (2) - Fondo perdite società partecipate	0,00
Parte accantonata (2) - Altri fondi al 31/12/2017	0,00
Parte accantonata (2) - Totale parte accantonata (B)	278.185,52
Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.041,00
Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Parte vincolata - Altri vincoli	0,00
Parte vincolata - Totale parte vincolata (C)	1.041,00
- di cui parte corrente	0,00
- di cui in conto capitale	0,00
Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-31.047,88

Il differente dato relativo al disavanzo di amministrazione di parte disponibile pari ad euro 31.047,88 scaturisce dalla mancata valorizzazione del FPV di spesa 2017 relativo alle spese correnti e pari a euro 15.000,00 non riportato in BDAP nemmeno nell'apposito schema contabile. Pertanto dall'istruttoria emergeva che l'Ente nel 2017 non ha recuperato la quota programmata del disavanzo straordinario pari ad euro 15.148,033 ed ha peggiorato il proprio risultato di amministrazione di euro 328,08, che in quanto disavanzo ordinario doveva essere recuperato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 188 del TUEL.

In merito alla mancata indicazione nel prospetto di composizione del risultato di amministrazione dell'importo del FPV relativo alla spesa corrente per euro 15.000,00 il Comune ha risposto che *"L'importo di euro 15.0000,00 relativo al FPV di parte corrente, inserito in tutti gli altri prospetti del rendiconto, non è stato rappresentato nel quadro dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 causa mero errore materiale. Il succitato*

errore è stato emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 05.03.2019 di rettifica del rendiconto 2017. Successivamente a tale rettifica, l'Ente ha provveduto ad inoltrare il certificato al rendiconto 2017: il dato relativo al risultato di amministrazione al 31.12.2017 rinvenibile sul sito internet della Finanza Locale è pertanto corretto e già allineato alla rettifica effettuata. Non è stato invece possibile procedere tempestivamente a nuovo inoltro degli schemi di bilancio corretti sulla piattaforma BDAP a causa di problemi informatici verificatisi in fase di autenticazione."

Si evidenzia che, alla data odierna, l'Ente ha provveduto all'invio alla BDAP degli schemi contabili rettificati.

Il Comune inoltre nella risposta all'istruttoria ha evidenziato in merito alla motivazione in ordine alle circostanze che hanno consentito di recuperare un importo considerevole del disavanzo straordinario in soli due anni, che il maggior recupero è dipeso da maggiori entrate IMU e TASI in virtù dell'aumento delle aliquote di imposta effettuate dal Commissario Prefettizio, nonché da maggiori entrate relative ad addizionale comunale all'IRPEF. Inoltre per quanto concerne l'esercizio 2016 il maggior recupero verificatosi in base alle rappresentazioni dell'ente è da ascrivere anche ad un importo del FCDE che in sede di rendicontazione è stato accantonato solo parzialmente, rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.

Si riporta, per facilità di lettura, nel prospetto seguente la quota trentennale di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario programmato, secondo il piano di rientro originario:

	1.1.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
disavanzo programmato	454.440,99	439.292,96	424.144,93	408.996,90	393.848,87	378.700,84
quota trentennale da recuperare		15.148,03	15.148,03	15.148,03	15.148,03	15.148,03

In relazione al mancato recupero della quota programmata di disavanzo straordinario per l'esercizio 2017 il Comune nella risposta evidenzia che *"non è stato realizzato il previsto recupero di euro 15.148,03 della quota di disavanzo tecnico emerso a seguito di riaccertamento straordinario dei residui e che il risultato di amministrazione è stato peggiorato di 328,08 euro."* Argomenta altresì che il *"mancato recupero è dovuto principalmente alla mancata realizzazione..... dell'attività di accertamento tributario, in*

quanto l'unico dipendente è stato posto in comando parziale presso l'Unione dei Comuni Oltre Sesia".

Prescindendo che in maniera errata la risposta faccia riferimento in luogo che al disavanzo da riaccertamento straordinario al disavanzo tecnico, quest'ultimo disciplinato dall'art. 3, comma 13 del D. Lgs. N. 118/2011 come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2017, si rileva che, il disavanzo da riaccertamento straordinario è normato dall'art. 3, comma 16 del D. Lgs. N. 118/2011; il D.M. 2 aprile 2015 all'art. 4, comma 2 prevede le modalità di recupero, specificando che la quota non recuperata nel corso dell'esercizio o il maggior disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alla quota del recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista dall'art. 3, comma 16 del D. Lgs. N. 118/2011.

Conseguentemente e sulle base delle risposte, l'ente avrebbe dovuto procedere ad applicare nel bilancio di previsione la quota non recuperata dell'esercizio 2017, nonché provvedere ad applicare l'ulteriore disavanzo. Inoltre pur essendosi verificato un maggior recupero negli anni 2015 e 2016 non risulta che il Comune abbia proceduto ad una rimodulazione del "piano di rientro" del disavanzo da riaccertamento straordinario (cfr. delibera SRCPIE N. 71/2016) né tanto meno ad accantonare le somme necessarie, in applicazione dei postulati generali con particolare riferimento a quello della prudenza, a garanzia del mancato recupero del disavanzo negli esercizi successivi, con conseguente mancato recupero della quota prevista nell'annualità 2017.

L'ente ha indicato nella risposta al deferimento fornita in data 20.10.2020 che la quota non recuperata del disavanzo straordinario nel 2017 è stata comunque inserita nel bilancio di previsione 2018.

Di seguito si riporta in riepilogo il risultato di amministrazione 2016-2018 (dati BDAP), nonché il risultato di amministrazione 2017 corretto:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018	Gestione 2017	Gestione 2016
Fondo cassa al 1 gennaio	90.182,97	352.338,70	268.068,41
Riscossioni	1.615.469,46	1.606.255,21	2.102.051,75
Pagamenti	1.186.068,27	1.868.410,94	2.017.781,46
Saldo di cassa al 31 dicembre	519.584,16	90.182,97	352.338,70
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	519.584,16	90.182,97	352.338,70
Residui attivi di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	911.121,62	886.751,02	650.018,04
Residui passivi	1.114.969,74	713.755,35	792.909,80
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.226,99	0,00	17.494,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	303.509,05	263.178,64	191.952,27

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018		2017	2016
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	290.300,68	278.185,52	222.079,19
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	2.675,23	0,00	0,00
Totale parte accantonata	292.975,91	278.185,52	222.079,19
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.222,38	1.041,00	592,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	6.222,38	1.041,00	592,88
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	4.041,29	0,00	0,00
Totale parte disponibile	269,47	-16.047,88	-30.719,80

Risultato di amministrazione Anno 2017	Gestione 2017
Fondo cassa al 1 gennaio	352.338,70
Riscossioni	1.606.255,21
Pagamenti	1.868.410,94
Saldo di cassa al 31 dicembre	90.182,97
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	90.182,97
Residui attivi	886.751,02
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
Residui passivi	713.755,35
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	248.178,64

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	278.185,52
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	278.185,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.041,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.041,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	-31.047,88

I dati sopra rappresentati generano confusione nella determinazione del risultato di amministrazione.

Si richiama sul punto il Principio contabile generale n. 15, Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale il principio dell'equilibrio di bilancio, inteso in senso dinamico (vale a dire su un arco temporale pluriennale), presuppone il rigoroso accertamento del risultato di amministrazione, il quale, a sua volta, "...è parte integrante anzi coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio" (v., Corte costituzionale, Sent. n. 274 del 2017). Sempre secondo il Giudice delle Leggi, l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto e la non computabilità dell'avanzo di amministrazione presunto ai fini del pareggio nel bilancio di previsione in ragione dell'incertezza sul suo effettivo importo, comportano la non disponibilità della quota di avanzo soggetta ad obblighi di accantonamento a fronte di rischi o obblighi di ripiano di disavanzi o debiti pregressi (v., Corte Cost., sent. n. 274/2017, cit.).

Infine, con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto al punto 8.5, Accantonamenti – verifica congruità, rappresenta che *"l'Ente non ha provveduto ad accantonare le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali."*, né ha provveduto in sede di rendiconto 2017 (punto 8.5.1). Il Comune ha motivato in ordine a tale mancato ed obbligatorio accantonamento che *"Le somme per il finanziamento degli arretrati contrattuali da erogare al personale dipendente a seguito della definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale non sono state accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2017 in quanto*

già inserite nell'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 19.03.2019".

Dispone il principio contabile applicato 4/2 allegato al D. lgs. N. 118/2011 al punto 5.2 che:

la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;
- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

2. Fondo Pluriennale Vincolato – Rendiconto 2017

In ordine al fondo in oggetto si evidenzia una discrasia tra l'importo, indicato sia in BDAP che in Finanza locale, tra FPV di spesa 2016 e FPV di entrata 2017 che non coincidono per euro 18.000 (cfr. il sotto riportato riquadro).

	Verifica FPV in dettaglio	Spesa	Entrata	Differenza
C.M.	Missione	2016	2017	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.642,62	11.642,62	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	124,64	124,64	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-18.000,00	0,00	-18.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.727,41	5.727,41	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	-505,33	17.494,67	-18.000,00

Il Comune ha evidenziato che

"In merito alla difformità rilevata da Codesta Corte, relativa alla mancata coincidenza del FPV di spesa 2016 con l'FPV di entrata 2017, si comunica che trattasi di mero errore materiale nell'elaborazione dell'allegato relativo al Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2016 causato da problematiche di natura informatica Il corretto importo del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2016 è infatti pari ad euro 17.494,67, tutto afferente alla parte corrente. Il dato è stato correttamente esposto nei restanti quadri del rendiconto 2016 (così come consultabili sul sito internet della Finanza Locale) nonché nei quadri del rendiconto 2017 come FPV in entrata".

Prendendo atto della risposta si rappresenta che il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. N. 118/2011 al punto 5.4.3 che *"L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura."*

3. Gestione dei residui passivi – Indice di tempestività pagamenti

In ordine alla gestione dei residui passivi, l'Organo di revisione rappresenta, nella Sez. I - Gestione finanziaria - 6. Gestione dei residui – punto 6.4, che *"nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2016 e da esercizi precedenti"*.

In effetti, alla fine dell'esercizio 2017, tenuto conto della cancellazione di RR.PP. per euro 5.683,46, l'ammontare dei residui passivi ante 2017 è pari ad euro 107.509,19. L'incidenza sui residui passivi complessivi al 31.12.2017 è del 15,06%.

L'Ente ha relazionato in ordine al permanere di tali residui passivi risalenti, rilevando che :*"Il rendiconto 2017 si è chiuso con un importo di residui passivi provenienti da esercizi antecedenti per complessivi euro 107.509,19.*

I sopracitati residui erano relativi:

per euro 96.787,75 a spese correnti, conservate in quanto a suo tempo in corso di fatturazione e/o monetizzazione;

per euro 3.537,97 a spese correnti conservate tra i residui passivi in quanto relative a rapporti in attesa di definizione, ma stralciate in sede di rendiconto 2018;

per euro 7.183,47 a spese correnti conservate tra i residui passivi in quanto relative a rapporti a suo tempo in attesa di definizione, ma che saranno oggetto di stralcio in sede di rendiconto 2019, in quanto è stato possibile chiarire in via definitiva che trattasi di importi non dovuti.”

L'ente inoltre in risposta al deferimento ha fatto presente che:

"il rendiconto 2018 si è chiuso con un importo di residui passivi provenienti da esercizi antecedenti per complessivi euro 358.296,33.

In merito all'evoluzione dei medesimi si relazione quanto segue:

importi pagati nel corso dell'esercizio 2019: 331.241, 58

Importi eliminati in sede di rendiconto 2019: 13.656,57

Importi ancora da pagare: 13.398,18

In merito invece all'evoluzione dei residui passivi conservati nel rendiconto 2018 per complessivi euro 756.673,41 e provenienti dal medesimo esercizio si relaziona quanto segue:

Importi pagati nel corso dell'esercizio 2019: 583.687,06

importi eliminati in sede di rendiconto 2019: 47.243,52

Importi pagati nel corso dell'esercizio 2020: 96.987,03

Importi ancora da pagare: 28.755,80”

Prendendo atto della risposta dell'ente si evidenzia che detta massa dei residui passivi è sintomatica della difficoltà di procedere con regolarità ai pagamenti confermata anche da un indice di tempestività dei pagamenti 2017 pari a giorni 111,19 mentre l'indice per l'esercizio 2018, come si dirà, è pari a 65,58. L'ente inoltre ha provveduto alla pubblicazione dei suddetti indicatori successivamente all'istruttoria.

L'ente relaziona che vi è una grave carenza di organico dovuta anche alla mobilità dell'unico dipendente addetto al servizio. Detta situazione ha determinato numerose criticità nella gestione del servizio, ivi compresa la difficoltà di procedere con regolarità ai pagamenti dovuti, oltre al generarsi di una generale situazione di arretrato. Nell'autunno 2018 l'Ente ha provveduto alla copertura del posto vacante mediante procedura di mobilità in entrata di n° 1 unità di personale destinata al Servizio Finanziario ed ha attivato un servizio di supporto alla ragioneria, avente anche profili e contenuti formativi, con ditta esterna. Precisa altresì che le misure intraprese

dall'Amministrazione, hanno già dato negli scorsi mesi i primi esiti positivi, che prevede potranno aumentare con il progressivo smaltimento delle problematiche arretrate e la prosecuzione dell'attività di supporto e formazione al personale dipendente assunto.

Rendiconto 2018

Come evidenziato per il 2017 risulta dal questionario che: la *Gestione dei residui - punto 6.4. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti per euro 358.296,33 (circa il 32,14% del totale dei residui passivi al 31.12.2018)*

Andamento incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti			
	2016	2017	2018
Residui passivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	185.479,92	107.509,19	358.296,33
Residui passivi totali al 31.12.	792.909,80	713.755,35	1.114.969,74
Incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti	23,39%	15,06%	32,14%

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013, per l'anno 2018, riportato sul sito dell'ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente è + 65,58.

Per quanto concerne il 2019 risulta pubblicato esclusivamente l'indicatore del primo trimestre.

Al riguardo è stato richiesto all'ente di specificare quali sono state le misure correttive adottate, in conformità all'art. 41 del d.l. 66/2014 che ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto -sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario- attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Con riguardo alla pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente si richiama l'attenzione sulla circostanza che è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per il quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con

cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato *"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.*

Le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione sono previste dall'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Da detti indicatori emerge che l'Ente, non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La Sezione ritiene che l'Ente debba adottare ogni misura organizzativa idonea a ricondurre il richiamato indice nei limiti di legge e invita l'ente a procedere regolarmente alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione, nell'apposito link "Pagamenti dell'amministrazione", dei relativi indicatori, procedendo alla pubblicazione degli indicatori mancanti.

4. Parametri di deficitarietà strutturale – 2017 - 2018 –

Sempre con riferimento alle obbligazioni passive già assunte, il Comune presenta nel rendiconto 2017 il parametro n. 4 come deficitario (decreto del 18.02.2013). In particolare si riscontra un elevato volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. Segnatamente i residui passivi complessivi del Titolo I ammontano ad euro 564.429,34 e rappresentano il 43,37% della spesa di euro 1.301.364,22 del medesimo titolo.

Risulta non rispettato nel rendiconto 2018 il parametro deficitario (Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%) che presenta il seguente valore: +2,18% (decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018).

In risposta al deferimento, con riferimento all'ultimo parametro il Comune evidenzia che: *"in sede di riaccertamento straordinario dei residui era emerso un consistente disavanzo, a fronte del quale l'Ente aveva originariamente previsto un recupero in più esercizi. L'importo iscritto nel bilancio 2018 è relativo principalmente alla quota di disavanzo da riaccertamento straordinario da recuperarsi :nel corso dell'anno 2018 (euro 15.148,03), oltre alla quota di pari importo non recuperata nel corso dell'esercizio 2017. La doverosa applicazione di due annualità di recupero del suddetto disavanzo ha determinato un'incidenza percentuale del disavanzo sulle entrate correnti del 2,18%, superiore al limite dell' prevista dal Parametro Obiettivo P 5. Si ritiene peraltro che tale criticità possa ritenersi esaurita all'interno della gestione 201 8, che ha dato luogo ad un avanzo di amministrazione."*

La Sezione invita l'ente a porre in essere ogni misura necessaria al fine di ridurre detti indicatori nei limiti di legge provvedendo ad assolvere alle obbligazioni passive in conformità alla vigente normativa.

5. Anticipazioni di tesoreria

Si riporta di seguito la situazione di cassa nel triennio:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni			
	2016	2017	2018
Cassa iniziale 1.1.	268.068,41	352.338,70	90.182,97
Riscossioni	2.102.051,75	1.606.255,21	1.615.469,46
Pagamenti	2.017.781,46	1.868.410,94	1.186.068,27
maggiori / minori entrate	84.270,29	-262.155,73	429.401,19
Cassa finale	352.338,70	90.182,97	519.584,16
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5			
Residui anticipazioni	223.368,70	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -S	-223.368,70	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	245.559,43	111.438,59	0,00
Chiusura anticipazioni	245.559,43	111.438,59	0,00
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit. 7			

Residui anticipazioni	223.368,70	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	-223.368,70	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	245.559,43	111.438,59	0,00
Anticipazioni rimosse	245.559,43	111.438,59	0,00
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00

Nell'istruttoria allegata al deferimento, evidenziato l'elevato ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'annualità 2017, si richiedeva di relazionare nel merito, anche sui provvedimenti adottati per prevenire critiche mancanze di liquidità, precisando sull'evoluzione della situazione dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2019 (importo accertato/impegnato ed utilizzato, numero di giorni, importo interessi pagati, eventuale importo non restituito a fine anno).

Al riguardo l'ente non ha prodotto alcuna controdeduzione.

Si specifica al riguardo quanto riportato nel principio contabile 4.2 al punto 3.26 "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno."

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte). Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate."

In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

Ciò posto, l'ente nel 2017, nonché nel 2019 (per euro 17.239,75 come risulta da BDAP) e verificato che anche nel 2016 ha fatto ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, di fatto ha trasformato l'anticipazione in una forma di debito di medio termine in difformità dal disposto dell'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

6. Residui attivi- capacità di riscossione -FCDE – Rendiconto 2017

Sul fronte delle entrate, la capacità di riscossione complessiva a fine 2016 si assestava al 67,00% mentre a fine 2017 corrisponde al 63,26%, evidenziando quindi un peggioramento.

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/16 che al 31/12/2017 viene evidenziata come di seguito:

	Accertamenti 2016	Riscossioni competenza 2016	% di riscossione 2016	Accertamenti 2017	Riscossioni competenza 2017	% di riscossione 2017
Tit. I	1.336.006,48	1.106.471,88	82,82%	1.289.059,29	780.239,13	60,53%
Tit. III	167.169,92	145.780,85	87,21%	164.644,41	137.139,05	83,29%
	Residui 31.12.2015	Riscossioni residui 2016	% di riscossione 2016	Residui 31.12.2016	Riscossioni residui 2017	% di riscossione 2017
Tit. I	619.418,55	225.519,79	36,41%	578.881,20	291.230,56	50,31%
Tit. III	71.100,07	45.471,59	63,95%	32.098,69	18.944,98	59,02%

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi (relazione dell'Organo di revisione a pag. 22 e ss.) quelli di parte corrente al 31/12/2016 (ivi inclusi quelli degli esercizi precedenti) ammontano ad euro 285.873,07, pari a circa il 32,23% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2017.

L'ente nella risposta istruttoria con riferimento alle misure organizzative e gestionali messe in atto al fine di migliorare l'attività di riscossione dei residui attivi, con speciale riguardo ai residui attivi formati prima dell'esercizio 2017 ha evidenziato che i ritardi nella fase della riscossione sono principalmente imputabili alla carenza di personale dipendente adibito al Servizio Finanziario, cui l'Amministrazione ha posto rimedio mediante l'assegnazione di n° 1 unità di personale al Servizio Finanziario e l'attivazione di un servizio di supporto alla ragioneria con ditta esterna.

L'Ente relaziona che ha inoltre posto in essere, già a partire dal 2019, attività di recupero dell'evasione tributaria mediante affidamento a Società specializzata, la quale ha il compito di provvedere all'emissione degli avvisi di accertamento.

Per quanto attiene la riscossione dei residui attivi ante 2016, l'Ente dichiara che ha attivato procedure di recupero coattivo mediante affidamento a Società specializzata, abilitata anche a ricorrere allo strumento ingiuntivo. Precisa che le misure organizzative assunte potranno portare, seppur gradatamente, allo smaltimento delle problematiche arretrate ed alla normalizzazione dell'attività di riscossione.

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2017 con l'impiego del metodo semplificato, pari ad euro 278.185,52, con un incremento rispetto all'esercizio 2016 di euro 56.106,33.

Il magistrato istruttore nell'integrazione istruttoria ha richiesto di dettagliare la motivazione, fornita nella risposta dell'ente, in base alla quale il FCDE nell'esercizio 2016 *"in sede di rendicontazione è stato accantonato solo parzialmente rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione"*, allegando la relativa tabella.

L'ente nella risposta ha precisato che il fondo crediti di dubbia esigibilità costituito in sede di rendiconto 2017 per un importo pari ad euro 278.185,52 non è stato calcolato mediante l'applicazione del metodo semplificato, bensì del metodo ordinario, come si evince anche dalla risposta fornita dall'Organo di Revisione alla domanda 5.1 del Questionario sul rendiconto 2017 – Sezione I. La diversa ricostruzione dell'importo del Fondo esposta nella relazione del Revisore al rendiconto non è invece corretta.

L'ente ha trasmesso il prospetto di composizione del FCDE al 31.12.2017 allegato al rendiconto 2017. Sostanzialmente è stato inviato l'allegato previsto dall'art. 10 lett. c) D. Lgs. N. 118/2011, senza alcuna specificazione.

Si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.3 prevede che:

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti."*

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Emerge che il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso. Stabilisce infatti l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati

al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Se è vero che il principio contabile sopra riportato stabilisce nell'esempio 5 che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. ", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità.

Ne consegue che non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accantonamento relativamente a poste contabili "che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, per cui l'ente dovrà procedere a rideterminare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018 in conformità ai suddetti postulati provvedendo a rideterminare conseguentemente il risultato di amministrazione 2018.

Di seguito, per confronto, si riporta il fondo teorico 2017, calcolato sulla base delle percentuali di riscossione dell'ultimo quinquennio (complessivo residui titolo 1 e 3):

	RESIDUI /INCASSI				RENDICONTO 2017	Residui 2017	2017 FCDE
	2013	2014	2015	2016	2017 % accant.		
<i>titolo I residui</i>	495.841,00	485.795,03	529.631,08	619.418,55	578.881,20		
<i>titolo I incassi</i>	253.515,96	167.371,36	87.130,89	225.519,79	291.230,56		
%	51,13%	34,45%	16,45%	36,41%	50,31% <i>Media semplice</i>	62,25%	764.820,65 476.100,37
<i>titolo III residui</i>	115.576,24	116.559,60	78.855,63	71.100,07	32.098,69		
<i>titolo III incassi</i>	76.245,39	85.549,75	18.874,12	45.471,59	18.944,98		
%	65,97%	73,40%	23,94%	63,95%	59,02% <i>Media semplice</i>	42,74%	35.418,75 15.139,68
						Totale FCDE	491.240,05

In merito l'ente non ha prodotto alcuna controdeduzione.

Con riferimento al Rendiconto 2018

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/17 che al 31/12/2018 viene evidenziata come di seguito:

		Accertamenti 2017	Riscossioni competenza 2017	% di riscossione 2017	Accertamenti 2018		Riscossioni competenza 2018	% di riscossione 2018
Tit. I		1.289.059,29	780.239,13	60,53%	1.194.461,61		820.165,71	68,66%
Tit. III		164.644,41	137.139,05	83,29%	166.838,26		109.008,03	65,34%
	Residui 31.12.2016	Residui 2016 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2017	% di riscossione 2017	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2018	% di riscossione 2018
Tit. I	578.881,20	547.231,05	291.230,56	53,22%	764.820,65	766.803,89	388.718,50	50,69%
Tit. III	32.098,69	26.858,37	18.944,98	70,54%	35.418,75	34.009,76	4.789,77	14,08%
	Residui 2016 e prec. al 31.12.2017		263.913,88		Residui 2017 e prec. al 31.12.2018		407.305,38	

Dalla tabella si evidenzia una certa sofferenza nella riscossione delle entrate proprie (Tit.1 e 3).

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1,2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 ammontano ad euro 407.305,38, pari a circa il 47,87% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2018.

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti			
	2016	2017	2018
Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	360.056,22	263.913,88	407.305,38
Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.	622.364,14	800.239,40	850.893,06
Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti	57,85%	32,98%	47,87%

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2018 pari ad euro 290.300,68 (dato BDAP-All. C), con un incremento rispetto all'esercizio 2017 (FCDE di 278.185,52) di euro 12.115,16.

Dalla tabella del questionario compilata dall'organo di revisione (Sezione I.III - Gestione finanziaria-Entrate – tabella 2.2.) nonché da una lettura dei dati di bilancio relativi a residui attivi provenienti dal titolo 1 e 3 e dalla loro effettiva riscossione nel tempo, si evidenzia una possibile incongruenza relativa al FCDE accantonato. In particolare nella tabella compilata dall'organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto vi sono dati che appaiono incoerenti con i dati delle altre annualità e le percentuali di riscossione.

Di seguito il FCDE 2018 teorico (considera naturalmente solo i residui titolo 1 e 3, e complessivi, al netto solo delle poste di crediti di amministrazioni pubbliche ecc.):

Ultimo quinquennio:

	RESIDUI /INCASSI		RENDICONTO 2018			% accant.	2018 residui	2018 FCDE
	2014	2015	2016	2017	2018			
<i>titolo I</i>								
<i>residui</i>	485.795,03	529.631,08	619.418,55	578.881,20	764.820,65			
<i>titolo I</i>								
<i>incassi</i>	167.371,36	87.130,89	225.519,79	291.230,56	388.718,50			
<i>%</i>	34,45%	16,45%	36,41%	50,31%	50,82%	62,31%	670.567,45	417.835,10
					<i>Media semplice</i>	37,69%		
<i>titolo III</i>								
<i>residui</i>	116.559,60	78.855,63	71.100,07	32.098,69	35.418,75			
<i>titolo III</i>								
<i>incassi</i>	85.549,75	18.874,12	45.471,59	18.944,98	4.789,77			
<i>%</i>	73,40%	23,94%	63,95%	59,02%	13,52%	53,23%	62.343,10	33.187,80
					<i>Media semplice</i>	46,77%		
							Totale FCDE	451.022,90

Con riferimento alla congruità del fondo 2018, l'ente, in risposta al deferimento, ha allegato un elenco analitico dei residui attivi non conteggiati nel calcolo in quanto soggetti ad autoliquidazione o non soggetti a svalutazione, indicando analiticamente nell'allegato 2 alla risposta le relative percentuali di svalutazione, in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 il quale prevede che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. "

In merito all'evoluzione dei residui attivi, la Sezione rileva che dall'esame dei dati contabili emerge una difficoltà di riscossione dei crediti che necessita l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari. Si evidenzia al riguardo che una tempestiva riscossione delle entrate è volta ad evitare la prescrizione del credito.

7. Accantonamenti – verifica congruità – Fondo passività potenziali

L'Ente non ha accantonato fondi per passività potenziali. L'Organo di revisione segnala che non ricorrerebbe la fattispecie.

Era stato richiesto all'ente in sede di deferimento di relazionare in merito, specificando le motivazioni in base alle quali pur avendo indicato nella risposta istruttoria sul rendiconto 2017 la presenza di contenzioso in essere, non risulta effettuato alcun accantonamento.

In merito l'ente ha relazionato sui seguenti contenziosi:

"1) Decreto Ingiuntivo. Con il rendiconto del 2019 sono stati accantonati € 35.526,40 per questa specifica criticità. Nella convocazione per la conciliazione del 7 luglio 2020 il giudice Campese del Tribunale di Vercelli ha proposto una transazione a 28.500 oltre oneri, proposta che l'amministrazione, a seguito anche del parere dell'avvocato che ha seguito il contenzioso, ha ritenuto conveniente accettare, per cui la pratica si è chiusa definitivamente con la liquidazione al creditore di quanto concordato.

2) Restituzione di € 150.595,76 alla Regione Piemonte.

Purtroppo però il TAR Piemonte ha respinto tutte le motivazioni del ricorso presentato dal Comune di Borgo Vercelli, le cui motivazioni sono elencate nella Sentenza n° 587/2020. Pertanto, a questo punto, occorre pianificare le azioni che saranno prese per costituire l'accantonamento che dovrà coprire questa criticità:

Innanzitutto sarà avviato immediatamente il ricorso in Consiglio di Stato.

Nel Rendiconto 2019 risulta un importo pari a €. 35.617,24 alla voce "Altri accantonamenti" di cui C. 31.984,00 specificatamente per la revoca da parte della Regione.

Nei bilanci futuri sarà accantonata la quota rimanente fino al concorso di quanto dovuto alla Regione Piemonte."

Si rappresenta che il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede al punto 5.2. lettera H:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il

fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza."

Conseguentemente, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Ciò posto sulla base dei contenziosi in essere e sopra riportati l'ente avrebbe dovuto procedere fin dal rendiconto 2017 al relativo accantonamento al fondo contenzioso o in altro fondo passività potenziale. La Sezione pur prendendo atto che nel rendiconto 2019 è stato accantonato un importo pari a €. 35.617,24 alla voce "Altri accantonamenti" di cui euro 31.984,00, specificatamente per la revoca del contributo da parte della Regione, questo non appare sufficiente rispetto all'importo di euro 150.595,76, da restituire alla Regione ed evidenzia la necessità di integrare detto accantonamento fino a concorrenza dell'importo da restituire.

8. Organismi partecipati

Organismi partecipati (da 9 a 15) punto 14. L'organo di revisione dichiara che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Non risulta inviato alla Sezione alcun documento relativamente alla razionalizzazione 2018 (gestione 2017), mentre sul Portale Tesoro risulta l'invio della documentazione giusta delibera di CC. n.39 del 18.09.2018.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. N. 175/2016 l'ente deve trasmettere la deliberazione sia alla struttura di cui all'art. 15 che alla Corte dei conti.

L'ente ha trasmesso la relativa deliberazione e ha precisato in merito alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati che *"si è verificato un caso di mancata conciliazione in relazione al rapporto tra l'Ente ed il COVEVAR (Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani), ove le posizioni debitorie e creditorie esposte dal Consorzio non conciliavano con i dati contabili dell'Ente per un totale a favore del Comune di euro 27.448,40.*

Nel corso dell'esercizio 2019 si è provveduto a dare corretta rappresentazione di importi all'interno del bilancio."

Si rappresenta che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del [D.L. n. 95/2012](#) che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del [D.Lgs. n. 118/2011](#), sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello

dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

La Sezione rileva che detto adempimento risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012).

La norma prevede infatti che in caso di discordanza, il Comune debba adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e ciò perché l'ammontare del credito vantato (o del debito dovuto) dalla partecipata nei confronti dell'ente locale controllante deve corrispondere alla posta debitoria (o creditoria) iscritta nel bilancio dell'ente locale.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale.

A tal proposito, la Sezione rileva che le disposizioni sopra riportate hanno come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante, al fine della certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata in modo tale da evitare il crearsi di situazioni debitorie nascoste che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante, al fine di garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune. (cfr sul punto Sezione Regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 209/2018).

9. Ulteriori irregolarità

L'ente in risposta all'integrazione istruttoria sul rendiconto 2017, con nota prot. n. 2245 e ss. del 21.02.2020 evidenziava una serie di irregolarità, di seguito sinteticamente riportate:

- Mancata ricostituzione dei vincoli concernente la contrazione di un mutuo per la manutenzione straordinaria del cimitero comunale, accertata precedentemente con deliberazione di questa Sezione n. 331/2013;
- Liquidazione delle competenze dovute al progettista delle opere di manutenzione straordinaria del cimitero;
- Riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 81.000,00 non inviati alla Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002;
- Arretrati contrattuali liquidati tra il 2016 e il 2019 a seguito di precedente errata corresponsione di emolumenti dovuti ai dipendenti dell'ente e derivanti dalla mancata applicazione del contratto collettivo del 2009;
- Contenzioso concernente la revoca di un finanziamento regionale per la realizzazione del depuratore comunale e 10 interventi sulla rete fognaria;
- Mancata richiesta di risarcimento alla società esecutrice di lavori sulla rete fognaria, ritenuti in parte non collaudabili.

Nella risposta al deferimento (nota prot. 11963 del 20.10.2020) l'ente ha relazionato in merito a due contenziosi come riportato nel punto 7 della presente.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

ACCERTA

- il non corretto accertamento del risultato di amministrazione 2017 a causa della mancata valorizzazione del FPV;
- l'elevata massa dei residui passivi sia nell'esercizio 2017 che 2018 dalla quale è derivato il superamento nel 2017 dell'indicatore di deficitarietà strutturale n. 4 – volume dei residui passivi superiore al 40% rispetto agli impegni del titolo I -;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- il superamento nel 2018 del parametro deficitario (Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%) che presenta il seguente valore: +2,18%;
- l'utilizzo elevato nell'annualità 2017 dell'anticipazione di tesoreria;
- un Fondo passività potenziale non adeguatamente stimato sia negli anni 2017 che 2018;
- una difficoltà di riscossione delle entrate proprie che necessita l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate;
- la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118.

DISPONE

- che il Comune di Borgo Vercelli provveda ad integrare il Fondo passività potenziale accantonato nel rendiconto 2019 fino a concorrenza dell'importo da restituire alla Regione, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, provvedendo alla conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della relativa quota accantonata.

Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2019 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo) con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'[articolo 186](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto."*

- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

INVITA

L'Ente:

- ad attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi;
- l'organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

DISPONE


infine, che la presente deliberazione sia trasmessa:

- al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo Vercelli;
- alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale in ordine alle ulteriori irregolarità di cui al punto 9 della presente. Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020.

Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcarì



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **27/10/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

